



**COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero **19** del **10-02-20**

**ORIGINALE**

**Oggetto:** RISCONTRO A PARERE ENAC PROT. 5314 DEL 03.04.2019  
NEL MERITO DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE. PRE=  
SA D'ATTO DEI CONTENUTI DEL PIANO DI RISCHIO AE=  
ROPORTUALE DEPOSITATO CON NOTA PROT. 1063 DEL

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>DE LUCA LUCIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PERSICO FRANCESCO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>ZONCA SIMONA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SUARDI SERGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>PREVITALI CLAUDIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza DE LUCA LUCIO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Comunale RUGGIERO DOTT. MARIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
CONSOLI ROSSANO

**PARERE:** Favorevole DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale  
Ruggiero Mario

**OGGETTO: RISCONTRO A PARERE ENAC PROT. 5314 DEL 03.04.2019 NEL MERITO DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE.  
PRESA D'ATTO DEI CONTENUTI DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE DEPOSITATO CON NOTA PROT. 1063 DEL 22.01.2020.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Azzano San Paolo dispone di un Piano di Governo del Territorio così come approvato con:  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2010;  
Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 04.12.2013;  
Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08/10/2018;

Dato atto che:

- Il Codice della Navigazione, in seguito alle revisioni operate dal D.Lgs 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs 151/2006, al Capo III impone servitù e limitazioni sulle aree limitrofe agli aeroporti, prospettando nuovi vincoli alla proprietà privata al fine di mitigare le conseguenze di eventuali incidenti aerei;
- ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 707 del Codice i Comuni territorialmente competenti debbono adottare appositi Piani di Rischio aeroportuali (di seguito PRA), soggetti al parere dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito ENAC), con lo scopo di "rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nella aree limitrofe agli aeroporti" (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti-edizione II capitolo 9-emendamento del 30/01/2008) e che andranno poi recepiti negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni;
- i Piani di Rischio vengono redatti sulla base del D.Lgs. n. 96/2005 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 151/2006, del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti (R.C.E.A.) - Edizione II - Capitolo 9 - Emendamento 4 del 30 gennaio 2008 -, nonché emendamento 7 del 20 ottobre 2011 con deliberazione n. 47 Edizione 2 e della Circolare APT-33 del 30/08/2010 emessa da ENAC;

Dato atto che:

- l'Amministrazione C.le di Azzano San Paolo con deliberazione di Giunta

- Comunale n. 319 del 28.12.2011, decideva di impugnare, avanti al TAR Lazio la Regolamentazione Tecnica dell'Aviazione Civile – Piano di Rischio, riconoscendo la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, ma ritenendo nel contempo opportuno tutelare le scelte urbanistiche già attuate e individuate all'interno della propria strumentazione urbanistica e dalla quale sono già scaturiti impegni, atti autorizzativi, ecc;
- con sentenza TAR Lazio N. 05500/2015 REG.PROV.COLL. – N. 00846/2012 REG.RIC. veniva accolto il ricorso presentato dal Comune di Azzano San Paolo annullando la deliberazione dell'ENAC n. 47 del 20 ottobre 2011 e l'emendamento al Regolamento con la stessa approvato;
  - in sede giurisdizionale con sentenza del Consiglio di Stato in data 06.04.2016 - sez. IV - nel merito del ricorso N. 6374/2015 REG.RIC. presentato da ENAC ha accolto lo stesso, e in riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso di primo grado (TAR Lazio) nel merito della sentenza N. 05500/2015 REG.PROV.COLL. – N. 00846/2012 REG.RIC.

Dato atto che:

- in conseguenza delle citate sentenze con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 20.07.2016 l'Amministrazione C.le ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione del Piano di Rischio Aeroportuale, in attuazione dei contenuti del Regolamento per la Costruzione degli Aeroporti;
- il Comune di Azzano san Paolo ha affidato l'incarico per la redazione del Piano di Rischio Aeroportuale all'Arch. Alessandro Rota Martir avente studio in Bergamo - via Don Carlo Botta, 9 P.I. 02517480162 l'incarico inerente la redazione del citato Piano di Rischio Aeroportuale;
- il Comune di Azzano San Paolo è territorialmente interessato dalla vicinanza dell'Aeroporto "Il Caravaggio" ed è pertanto soggetto alle normative aeroportuali vigenti e precisamente a quanto disposto dal "Codice della Navigazione";
- l'indagine conoscitiva sugli aspetti funzionali e dimensionali delle aree interessate dalle tutele è stata eseguita sulla base di una ricognizione ed una elaborazione puntuale dell'edificato in relazione allo stato di attuazione del PGT e di altri strumenti attuativi ancora vigenti ed ai procedimenti avviati sulla base delle previsioni del previgente PRG confermate dal PGT approvato nel 2010 e su titoli edilizi tempestivamente rilasciati ed efficaci; in particolare, sono stati, pertanto, fatti salvi gli interventi in corso di attuazione, sulla scorta di titoli conformi alle previsioni urbanistiche previgenti all'efficacia della sopravvenuta

- normativa in questione;
- nelle zone di tutela non sono indicati nuovi ambiti di sviluppo, coerentemente con le previsioni della vigente pianificazione;
  - in data 13.12.2018 si è tenuto presso la sede ENAC di Via Gaeta, 3 in Roma un incontro preliminare con i funzionari Enac, dove il tecnico estensore del Piano di Rischio Aeroportuale ha illustrato i contenuti dello stesso piano così come redatto;

Considerato che:

- nel citato incontro si è definito di presentare formale istanza di parere ad ENAC ai sensi di quanto previsto dalla circolare "SERIE AEROPORTI – in data 30/08/2010 – APT-33" prevedendo una preliminare presa d'atto del documento da parte della Giunta Comunale;

Visto e richiamato il Piano di Rischio Aeroportuale depositato in atti prot. gen. n. 20569 del 17.12.2018;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2019 con cui si è formalmente preso atto dei contenuti del PRA sopra citato disponendo l'invio agli uffici ENAC del provvedimento completo del Piano di Rischio Aeroportuale al fine di permettere agli uffici competenti all'espressione del relativo parere;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissioni comunali ed ovvero:

- Commissione Urbanistica – Parere favorevole del 17.01.2019
- Commissione Edilizia e Paesaggio in seduta congiunta: Parere favorevole del 27.02.2019

Visto che a far data dal 13.02.2019 l'Amministrazione C.le ha dato evidenza del documento così come depositato agli atti unitamente ai pareri delle Commissioni sul sito internet del Comune al fine di permettere ai soggetti aventi titolo alla presentazione di eventuali contributi/osservazioni;

Dato atto che con nota prot. gen. n. 3633 del 06.03.2019 si è provveduto ad inviare ad ENAC la documentazione così come deliberato dalla Giunta Comunale con l'atto già sopra citato (D.G.C. n. 4 del 14.01.2019);

Visto il parere espresso da ENAC con propria nota

“ENAC-PROT-03/04/2019-0038709-P” in atti al Comune di Azzano San Paolo al prot. 5314 del 03.04.2019 che riporta:

Testo integrale ENAC:

*Con nota del 06/03/2019 codesto Comune ha trasmesso il piano di rischio dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio per il territorio di propria competenza, sul quale la scrivente ha avviato il procedimento istruttorio rilevando quanto di seguito riportato.*

*In via preliminare sembrerebbe che siano state autorizzate da codesta Amministrazione, in zona di tutela D, nuove opere in data successiva all'approvazione dell'emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti, avvenuta il 20/10/2011, con il quale è stata introdotta la nuova configurazione delle aree di tutela, fasce laterali C e D.*

*In particolare nel comparto D3 sono individuabili due lotti:*

- *Lotto 1 correlabile a di due Segnalazioni Certificate di Inizio Attività emesse nel 2017;*
- *Lotto 2 di cui al PdC del 04/08/2011 in corso di realizzazione, sul quale si chiede evidenza della validità del permesso, stante il tempo trascorso dall'emissione dello stesso.*

*L'esercizio delle opere previste nei due lotti comporterebbe un incremento puntuale del carico antropico di circa 6000 persone. All'interno dei due lotti è inoltre prevista la realizzazione di un "centro commerciale".*

*Si ricorda in proposito che il quinto comma dell'art. 707 del Codice della Navigazione dispone che le nuove opere od attività non possono essere autorizzate in carenza dei piani di rischio, che i Comuni devono adottare nel rispetto del Regolamento sopracitato.*

*Lo stesso Regolamento prescrive che nelle zona di tutela D sono da evitare interventi puntuali ad elevato affollamento quali centri commerciali, congressuali ecc..*

*In merito a quanto sopra giova ricordare che questo Ente aveva prontamente e ripetutamente informato codesta Amministrazione del sopraggiunto vincolo e della necessità di redigere il piano di rischio per il territorio di propria competenza; già nell'agosto del 2011 con nota prot. 109440 del 23/08/2011 l'ENAC aveva comunicato al Comune di Azzano San Paolo che era in corso di emanazione una modifica al Regolamento relativamente al paragrafo 6 del capitolo 9 riportante le linee guida per la redazione dei piani di rischio.*

*Successivamente con note prot. 41978 del 02/04/2012, prot. 26909 del 05/03/2013, prot. 47589 del 07/05/2014 e prot. 36371 del 02/04/2017 l'ENAC aveva invitato e sollecitato codesto Comune a redigere il piano di rischio ricordando che in carenza di adozione dello stesso non possono essere autorizzate nuove opere ed attività nelle aree dallo stesso interessate.*

*Pertanto l'indicazione riportata nelle Norme Tecniche di attuazione per le zone di tutela in ambito Aeroportuale all'art. 4 non è congruente con i riferimenti normativo/regolamentare su richiamati, in quanto nuove opere od attività non possono essere autorizzate in carenza di adozione dei piani di rischio. Tali piani così come indicato al 5° comma dell'art. 707 devono essere redatti nel rispetto del Regolamento ENAC sulla Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.*

*Per quanto esposto la scrivente, considerate le destinazioni d'uso urbanistiche, il portato in termini di carico antropico e la temporalità dei procedimenti autorizzativi afferenti agli*

*insediamenti nella zona di tutela D, non è nelle condizioni di esprimere il proprio parere favorevole; rimanendo in attesa di eventuali ulteriori osservazioni e/o chiarimenti di contro che codesta amministrazione riterrà di voler rappresentare.*

Dato atto che rispetto alla proposta di Piano di Rischio così come approvato sono state depositate agli atti dell'Amministrazione Comunale alcune note/osservazioni da parte di soggetti privati aventi interesse nel comparto ed ovvero:

- Nota prot. 1693 del 01.02.2019 – Avente ad oggetto: “delibera della G.M. n. 4 del 2019 – Piano del Rischio Aeroportuale”
- Nota prot. 3863 del 11.03.2019 – Avente ad oggetto: “delibera della G.M. n. 4 del 2019 – Piano del Rischio Aeroportuale”
- Nota prot. 6921 del 30.04.2019 – Avente ad oggetto: “Osservazioni a progetto di piano di rischio aeroportuale del comune di Azzano San Paolo”

Considerato che alla luce di quanto sopra l'Amministrazione C.le ha ritenuto opportuno:

- avviare approfondimenti avvalendosi di un consulente in materia legale affidando un incarico a favore dell'Avv. Pietro Ferraris con studio in Milano – Via Eleonora Duse,4;
- rivedere unitamente al tecnico estensore del PRA – Arch. A. Rota Martir il documento al fine di analizzare eventuali modifiche /rettifiche e/o chiarimenti da introdurre nella proposta di PRA per consentire ad ENAC di esprimere il proprio parere favorevole sul documento;
- avviare un confronto verbale con gli uffici ENAC finalizzato ad approfondire gli elementi di criticità evidenziati così come avvenuto in data 16.12.2019 presso gli uffici ENAC di Via Gaeta, 3 in Roma;

Ritenuto nel merito del parere espresso da ENAC di precisare quanto segue:

- 1) Il Lotto n. 1 dell'Accordo di Programma individuato nella sottozona D3 non è esclusivamente correlato alle SCIA n. 3 e n. 21 del 2017, i citati titoli edilizi sono stati riportati nella proposta di PRA per completezza di informazioni ma riferiscono ad attività edilizie che non hanno inciso sulle destinazioni d'uso né sui parametri edilizi ed urbanistici del comparto che è in realtà demandabile ad un titolo edilizio rilasciato il 25.07.2011 – P.C. 02/2011 – ed ovvero antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni delle Regolamentazioni ENAC del novembre 2011 avviato e completato nel rispetto dei termini di cui all'art. 15 del DPR 380/2001;
- 2) Per il Lotto n. 2 – di cui P.C. n. 3/2011, del 04.08.2011 – valgono analoghe considerazioni, posto che il titolo è stato rilasciato ed utilizzato

antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni delle Regolamentazioni ENAC del novembre 2011, senza che potessero di seguito verificarsi le condizioni per disporre la decadenza di cui all'art. 15 del DPR 380/2001;

- 3) Rispetto al carico antropico indicato nella prima stesura del PRA in circa 6.000 unità rispetto all'ambito D3 (Lotto 1 e Lotto 2 dell'Accordo di Programma), si riferisce che per un mero errore materiale di conteggio il valore corretto è da ricondurre a 3.775 unità, di cui 1.296 sul lotto 1 e 2.479 sul lotto 2 - vedasi Tav. PRA4.3;

Si sottolinea che non è stata autorizzata nessuna attività che ha determinato un incremento del carico antropico nel periodo di vigenza della nuova regolamentazione ENAC oltre ad evidenziare che il valore dello stato esistente è comunque inferiore rispetto a quello della prima stesura;

- 4) Il Comune di Azzano San Paolo si è sempre e senz'altro conformato ai disposti di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione, non avendo autorizzato alcuna nuova opera od attività in carenza di adozione del Piano di Rischio;
- 5) Nel merito della nota inviata da ENAC del 23.08.2011 che anticipava l'imminente emanazione di una nuova Regolamentazione ENAC, si precisa che la stessa è stata da subito considerata, evitando pertanto il rilascio di titoli edilizi o autorizzazione dopo tale data e comunque nel periodo di vigenza della regolamentazione ENAC, il tutto nel rispetto della disciplina urbanistica-edilizia;
- 6) Si riconferma che in carenza dell'adozione del PRA non sono state autorizzate nuove opere ed attività dallo stesso interessate
- 7) Rispetto all'enunciazione dell'art. 4 delle NTA si precisa che lo stesso è stato rivisto così come da intese intercorse con gli uffici ENAC e rideterminato per come segue:

#### Art. 4

*Il Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.) interessa gli ambiti del territorio comunale graficamente individuati nell'elaborato cartografico Tav PRA1 - Individuazione delle zone di tutela - come Zone di Tutela "B", "C", "D" e negli elaborati cartografici Tavv.PRA3.1 - PRA3.2 - PRA3.3 - PRA3.4*

*All'interno delle suddette zone di tutela le presenti norme si applicano ai nuovi insediamenti volti alla trasformazione morfologica e funzionale del territorio.*

*Sono confermati nella consistenza dimensionale e funzionale gli insediamenti oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sono stati approvati e sottoscritti, prima dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento ENAC, accordi di programma, piani e convenzioni urbanistiche e rilasciati i relativi titoli edilizi.*

Ritenuto nel merito delle sopra citate note/osservazioni presentate da soggetti privati di precisare che il PRA è stato:

- 1) ridefinito nel confine sud dell'azzoneamento della fascia D – (D1 – D2 – D3 – D4)



con un limite rettilineo ed ovvero che a differenza della prima stesura non tiene luogo dell'estensione del lotto oltre il mero limite dimensionale descritto dalla norma.

- 2) integrato in riferimento alla policy di attuazione dell'art 715 del codice della navigazione - definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment;

Visto il PRA nel testo modificato nel mese di gennaio 2020 dall'Arch. Alessandro Rota Martir e depositato in atti del Comune al prot. 1063 del 22.01.2020 costituita da:

- 1) Relazione e Norme Tecniche di Attuazione
- 2) Tav. PRA1 "Individuazione della zone di tutela aeroportuale ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione –Planimetria dell'aeroporto e base cartografica del territorio"
- 3) Tav. PRA2 Caratteri degli insediamenti – Individuazione delle attività sensibili e non compatibili (esistenti)
- 4) Tav. PRA3.1 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela "D1"
- 5) Tav. PRA3.2 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela "D2"
- 6) Tav. PRA3.3 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela "D3"
- 7) Tav. PRA3.4 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela "D5"
- 8) Tav. PRA4.1 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Calcolo carico antropico e indice di affollamento - Sottozona di Tutela "D1"
- 9) Tav. PRA4.2 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Calcolo carico antropico e indice di affollamento - Sottozona di Tutela "D2"
- 10) Tav. PRA4.3 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Calcolo carico antropico e indice di affollamento - Sottozona di Tutela "D3"
- 11) Tav. PRA5.1 – Le curve di isorischio e le interazione con il territorio
- 12) Tav. PRA 5.2 - Sovrapposizione tra le aree del risk assessment e le zone di tutela

Visto il parere espresso dall'Avv. Ferraris Pietro con propria nota in data 28.01.2020

prot. 1394 del 29.01.2020 nel merito dell'accertata legittimità dei titoli edilizi n. 2/2011 e n. 3/2011 rilasciati sull'ambito D3 che ribadisce e conferma la validità dei permessi di costruire n. 2/2011 e 3/2011 poiché la loro proroga è avvenuta *“prima di ogni ipotesi di contrasto con disposizioni edilizie sopravvenute”*. E secondo tale parere la proroga *“..... è stata disposta in aderenza alle maggiori tempistiche previste dal programma integrato di intervento (PII) che ha approvato lo sviluppo urbanistico attuato dai titoli in questione. Il PII, approvato mediante accordo di programma, prevede interventi da approvarsi sulla scorta di un solo titolo, ma da attuarsi in un periodo ben più lungo. Per l'effetto, l'articolo 15 del DPR 380/2001, nel disposto dell'ultimo comma, deve essere applicato con riferimento ai termini prorogati in aderenza del PII, posto che altrimenti verrebbe vanificato anche l'interesse pubblico all'attuazione di strumento urbanistico per un periodo destinato a prolungarsi nel tempo”*

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici;

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all'art. 8 del vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di definire che rispetto alle rilevazioni evidenziate nel parere “ENAC-PROT-03/04/2019-0038709-P” in atti al Comune di Azzano San Paolo al prot. 5314 del 03.04.2019 si approvano le seguenti precisazioni:

- 1) Il Lotto n. 1 dell'Accordo di Programma individuato nella sottozona D3 non è esclusivamente correlato alle SCIA n. 3 e n. 21 del 2017, i citati titoli edilizi sono stati riportati nella proposta di PRA per completezza di informazioni ma riferiscono ad attività edilizie che non hanno inciso sulle destinazioni d'uso né sui parametri edilizi ed urbanistici del comparto che è in realtà demandabile ad un titolo edilizio rilasciato il 25.07.2011 – P.C. 02/2011 – ed ovvero

antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni delle Regolamentazioni ENAC del novembre 2011 avviato e completato nel rispetto dei termini di cui all'art. 15 del DPR380/2001;

- 2) Per il Lotto n. 2 – di cui P.C. n. 3/2011, del 04.08.2011 – valgono analoghe considerazioni, posto che il titolo è stato rilasciato ed utilizzato antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni delle Regolamentazioni ENAC del novembre 2011, senza che potessero di seguito verificarsi le condizioni per disporre la decadenza di cui all'art. 15 del DPR 380/2001;
- 3) Rispetto al carico antropico indicato nella prima stesura del PRA in circa 6.000 unità rispetto all'ambito D3 (Lotto 1 e Lotto 2 dell'Accordo di Programma) si riferisce che per un mero errore materiale di conteggio il valore corretto è da ricondurre a 3.775 unità, di cui 1.296 sul lotto 1 e 2.479 sul lotto 2 - vedasi Tav. PRA4.3

Si sottolinea che non è stata autorizzata nessuna attività che ha determinato un incremento del carico antropico nel periodo di vigenza della nuova regolamentazione ENAC oltre ad evidenziare che il valore dello stato esistente è comunque inferiore rispetto a quello della prima stesura;

- 4) Il Comune di Azzano San Paolo si è sempre senz'altro conformato ai disposti di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione, non avendo autorizzato alcuna nuova opera od attività in carenza di adozione del Piano di Rischio;
- 5) Nel merito della nota inviata da ENAC del 23.08.2011 che anticipava l'imminente emanazione di una nuova Regolamentazione ENAC, si precisa che la stessa è stata da subito considerata, evitando pertanto il rilascio di titoli edilizi o autorizzazione dopo tale data e comunque nel periodo di vigenza della regolamentazione ENAC, il tutto nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia;
- 6) Si riconferma che in carenza dell'adozione del PRA non sono state autorizzate nuove opere ed attività dallo stesso interessate
- 7) Rispetto all'enunciazione dell'art. 4 delle NTA si precisa che lo stesso è stato rivisto così come da intese intercorse con gli uffici ENAC e rideterminato per come segue:

Art. 4

*Il Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.) interessa gli ambiti del territorio comunale graficamente individuati nell'elaborato cartografico Tav PRA1 - Individuazione delle zone di tutela - come Zone di Tutela "B", "C", "D" e negli elaborati cartografici Tavv.PRA3.1 - PRA3.2 - PRA3.3 - PRA3.4*

*All'interno delle suddette zone di tutela le presenti norme si applicano ai nuovi insediamenti volti alla trasformazione morfologica e funzionale del territorio. Sono confermati nella consistenza dimensionale e funzionale gli insediamenti oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sono stati approvati e sottoscritti, prima*

*dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento ENAC, accordi di programma, piani e convenzioni urbanistiche e rilasciati i relativi titoli edilizi.*

Di ritenere altresì legittimo il Permesso di Costruire n. 3/2011 (Lotto 2) rilasciati sull'ambito D3 in ragione delle premesse nonché dell'enunciato parere espresso dall'Avv. Ferraris Pietro che con propria nota in data 28.01.2020 prot. 1394 del 29.01.2020 che ribadisce e conferma la validità del permesso di costruire poiché la proroga è avvenuta *"prima di ogni ipotesi di contrasto con disposizioni edilizie sopravvenute"*. E secondo tale parere la proroga *"..... è stata disposta in aderenza alle maggiori tempistiche previste dal programma integrato di intervento (PII) che ha approvato lo sviluppo urbanistico attuato dai titoli in questione. Il PII, approvato mediante accordo di programma, prevede interventi da approvarsi sulla scorta di un solo titolo, ma da attuarsi in un periodo ben più lungo. Per l'effetto, l'articolo 15 del DPR 380/2001, nel disposto dell'ultimo comma, deve essere applicato con riferimento ai termini prorogati in aderenza del PII, posto che altrimenti verrebbe vanificato anche l'interesse pubblico all'attuazione di strumento urbanistico per un periodo destinato a prolungarsi nel tempo.*

Di aver ritenuto nel merito delle note/osservazioni presentate da parte di soggetti privati di modificare/integrare il PRA rispetto a:

- 1) definizione del confine sud dell'azzone della fascia D – (D1 – D2 – D3 – D4) con un limite rettilineo ed ovvero che a differenza della prima stesura non tiene luogo dell'estensione del lotto oltre il mero limite dimensionale descritto dalla norma.
- 2) integrazione alla policy di attuazione dell'art 715 del codice della navigazione - definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment;

Di fare propria la proposta definitiva del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) elaborata e redatta ai sensi della vigente normativa e con specifico riferimento all' ~~dell'art.~~ art. 707, comma 5, del D.Lgs n. 96/2005 e s.m.i. (Codice della Navigazione), costituita dagli elaborati sotto elencati redatti dall'Arch. Alessandro Rota Martir a modifica della prima stesura del 06.03.2019 prot. 3620, così come conservati in formato digitale e cartaceo agli atti del Settore Servizi Tecnici del Comune di Azzano san Paolo al prot. n. 1063 del 22.01.2020 ed ovvero:

- A) Relazione e Norme Tecniche di Attuazione
  - 1) Tav. PRA1 "Individuazione della zone di tutela aeroportuale ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione –Planimetria dell'aeroporto e base cartografica del territorio"
  - 2) Tav. PRA2 Caratteri degli insediamenti – Individuazione delle attività sensibili

e non compatibili (esistenti)

- 3) Tav. PRA3.1 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela “D1”
- 4) Tav. PRA3.2 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela “D2”
- 5) Tav. PRA3.3 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela “D3”
- 6) Tav. PRA3.4 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Sottozona di Tutela “D5”
- 7) Tav. PRA4.1 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Calcolo carico antropico e indice di affollamento - Sottozona di Tutela “D1”
- 8) Tav. PRA4.2 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Calcolo carico antropico e indice di affollamento - Sottozona di Tutela “D2”
- 9) Tav. PRA4.3 Caratteri degli insediamenti – Aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti – Calcolo carico antropico e indice di affollamento - Sottozona di Tutela “D3”
- 10) Tav. PRA5.1 – Le curve di isorischio e le interazione con il territorio
- 11) Tav. PRA 5.2 - Sovrapposizione tra le aree del risk assessment e le zone di tutela

Di attribuire efficacia amministrativa alla copia su supporto magnetico degli elaborati costituenti la proposta definitiva il Piano del Rischio Aeroportuale comunale di cui trattasi, riproducibile e non modificabile, in atti al presente provvedimento, per un loro completo utilizzo e disponibilità;

Di trasmettere la presente deliberazione ed i documenti costituenti la proposta definitiva del Piano del Rischio Aeroportuale a ENAC per il parere tecnico di competenza;

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune con ulteriore informativa nelle news al fine di consentire la massima diffusione e informazione del documento a tutti i soggetti interessati.

Infine la Giunta comunale, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
DE LUCA LUCIO

Il Vice Segretario Comunale  
RUGGIERO DOTT. MARIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/2000	S
---	---

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 12-02-20 al giorno 27-02-20

Azzano San Paolo, li 12-02-20

IL Vice Segretario Comunale  
RUGGIERO DOTT. MARIO

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di **10 giorni** dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Azzano san Paolo, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
RUGGIERO DOTT. MARIO